

Diritti successori del figlio non riconoscibile

Cassazione Civile, Sez. I, 26 ottobre 2022, n. 31672 - Pres. Genovese - Rel. Parise - A.A. C. B.B.

Il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c., che sorge *ex lege* per responsabilità patrimoniale del genitore biologico avente fonte nel fatto procreativo, spetta anche al figlio che abbia già il diverso *status* di figlio altrui e nel novero dei figli non riconoscibili devono comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella "piena" che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Parzialmente, Cass. 1° aprile 2004, n. 6365, in questa <i>Rivista</i> , 2005, 27 ss., con nota di Sesta, <i>Un ulteriore passo avanti della S.C. nel consentire la richiesta di alimenti al preteso padre naturale da colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui</i> .
Difformi	Cass. 24 gennaio 1986, n. 467, in <i>Giust. civ.</i> , 1987, I, 1250 ss.; Cass. 28 novembre 1992, n. 12733, in <i>Giur. it.</i> , 1993, I, 138 ss., con nota di Sesta, <i>Sui diritti verso il preteso padre naturale di colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui</i> .

Omissis

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 660/2017 pubblicata il 22 marzo 2017 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto da A.A. nei confronti di B.B. e per l'effetto ha confermato la sentenza non definitiva impugnata n. 225/2015 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda proposta per ottenere l'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 580 c.c. da B.B., quale assunto figlio naturale di C.C., e, nei confronti di A.A., quale erede di D.D., fratello di C.C., e, a seguito del decesso di D.D., quale erede di C.C., deceduto nel (*Omissis*) e già *de cuius* del primo, con rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione del suddetto assegno vitalizio. La Corte di merito, nel condividere le argomentazioni svolte dal Tribunale, ha affermato che: a) la prova dello *status* di figlio nato fuori dal matrimonio è suscumbibile anche da seri e concorrenti elementi indiziari del trattamento del figlio come tale (*tractatus*) da parte del preteso padre e della notorietà della manifestazione esterna di tale relazione nei rapporti sociali (*fama*), senza che sia necessaria anche la prova di rapporti sessuali tra i genitori; b) la prova della *exceptio plurium concubentium*, che gravava sulla parte convenuta, di seguito appellante, non era stata fornita in modo convincente né con le prove testimoniali dedotte ed assunte, né con la prodotta documentazione epistolare, da cui era solo emerso che la madre E.E. era corteggiata da molti uomini; c) il testimoniale dedotto dall'attore aveva permesso di accertare che C.C. aveva più volte affermato di essere il padre di B.B., in ambito locale tale filiazione era notoria e anche nell'ambito familiare era ammessa e riconosciuta; d) le contrarie deposizioni indotte dalla convenuta non avevano efficacia dirimente, atteso che facevano riferimento ad epoca successiva agli anni 60-70, quando B.B. era ormai adulto e la

madre già si era da tempo sposata con F.F., che aveva pure riconosciuto B.B. come suo figlio.

2. Avverso questa sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato con memoria, resistito con controricorso, pure illustrato con memoria, da B.B.

3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte pubblicata il 30-12-2021 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza del ricorso, già fissato per l'adunanza in camera di consiglio dell'11-11-2021 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 *bis* 1, c.p.c.

Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito "cartolare" previsto dal D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 art. 23, comma 8-*bis*, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020 e prorogato a tutto il 2022 dal D.L. 30-12-2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022.

4. Le parti hanno ritualmente depositato nuove memorie illustrative. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte oltre il termine di legge.

Ragioni della decisione

5. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l'omesso esame di fatto decisivo, *ex art.* 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al rigetto dell'*exceptio plurium concubentium*, per non avere la Corte d'appello esaminato il fatto che la madre dell'attore, all'epoca del concepimento, intratteneva un rapporto di fidanzamento con un uomo diverso dal presunto padre; deduce, richiamando le risultanze probatorie, che era stato dimostrato con certezza che la madre dell'attore, attuale controricorrente, era fidanzata con tale G.G. e detto dato, non esaminato dalla Corte di merito, e perché se ne desume che la madre aveva rapporti intimi

almeno con un altro uomo, ossia con il fidanzato, oltre che con F.F., il quale aveva riconosciuto B.B., pur se nato prima del matrimonio con la madre, sicché il mancato esame di quel fatto indiziario senza darne ragione rende implausibile il percorso motivazionale; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., in relazione agli artt. 269 c.c. e 116 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice basato il ragionamento posto a fondamento del rigetto dell'*exceptio plurium concubentium* su un argomento logico-deduttivo illogico e non verosimile, impiegato per risalire dal fatto noto e provato (rapporto di fidanzamento tra la madre e G. G.) al fatto ignoto (rapporti intimi tra le suddette persone); rileva che, come incontrovertito in causa, il controcorrente era stato concepito tra persone non sposate e dunque la madre aveva avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio, pur se, come affermato dal Tribunale, negli anni '40 ciò costituiva un disvalore, sicché, ad avviso della ricorrente, il percorso motivazionale della sentenza impugnata non può considerarsi fondato su parametri di logica e ragionevolezza.

6. Osserva il Collegio, ritenuto pregiudizialmente non preclusivo il pronunciamento del Tribunale di Pisa del 2009 in quanto espresso solo in termini argomentativi, che, come affermato nella citata ordinanza interlocutoria, nella specie si pone una serie di questioni inerenti al rapporto tra accertamento di paternità e titolo di stato di filiazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 580 c.c., come modificato dalla l. n. 151/1975 e applicabile anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 237 della stessa legge. Con il regime dettato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, applicabile, ex art. 104 stesso D.Lgs., retroattivamente ai rapporti di filiazione in essere, salvi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge delega n. 219 del 2012, il legislatore ha introdotto il fondamentale principio dell'unicità dello stato di figlio, rimanendo, nel contempo, fermo l'altro principio secondo il quale la formazione di un titolo è sempre necessaria perché possa propriamente parlarsi di tale stato, mentre la disposizione di cui all'art. 580 è rimasta sostanzialmente invariata, stante il semplice adeguamento lessicale costituito dalla locuzione "figli nati fuori dal matrimonio" in luogo di quella "figli naturali".

Dunque, alla stregua del mutato contesto normativo, ove applicabile in base alla richiamata disciplina transitoria, il figlio non è mai impossibilitato neppure all'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, che è divenuta per il figlio imprescrittibile, sicché vieppiù si pone il tema, evidenziato dalla dottrina, del raccordo interpretativo tra la disciplina dettata dall'art. 580 c.c., in combinato disposto con l'art. 279 c.c., e i principi di cui si è detto.

7. Occorre aggiungere che, già nella vigenza della precedente disciplina sulla filiazione, questa Corte, attribuendo all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. natura giuridica di legato *ex lege*, aveva affermato il principio secondo cui l'accertamento incidentale della procreazione naturale si configura come puro fatto materiale, riscontrabile senza

efficacia di giudicato, in quanto meramente strumentale al riconoscimento di un diritto patrimoniale, per l'appunto quello all'assegno vitalizio, specificamente azionato in via autonoma, che non presuppone l'attribuzione dello *status* di figlio "naturale" (Cass. n. 12733/1992; Cass. n. 467/1986). Tutto ciò subordinatamente alla sussistenza del pre-requisito - configurato come condizione di ammissibilità dell'azione ex art. 580 c.c. da Cass. n. 12733/1992 citata - dell'assoluta e originaria impossibilità per il figlio di esperire l'azione di accertamento della paternità oppure di disconoscimento di paternità. Con successiva pronuncia (Cass. n. 6365/2004), ai fini del riconoscimento del diritto ex art. 279 c.c. è stata, invece, attribuita rilevanza anche all'impossibilità sopravvenuta, ossia derivante dall'omessa proposizione di disconoscimento di paternità entro il termine di decadenza in allora vigente per il figlio.

Con la riforma del 2013 è rimasto sostanzialmente invariato, stante la sola eliminazione delle parole "legittimo o legittimato", anche il disposto dell'art. 253 c.c., secondo cui è vietato il riconoscimento del figlio già riconosciuto da altro soggetto, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del figlio, già prevista dalla previgente disciplina sulla filiazione, anche ante riforma del 1975.

8. Tanto precisato, nella specie l'odierno controcorrente B.B. è figlio "non riconoscibile" in forza del divieto di cui al citato art. 253, in quanto egli, nato prima del matrimonio tra sua madre e F.F., che lo aveva riconosciuto dopo il suddetto matrimonio, è erede di quest'ultimo in forza di un titolo di filiazione tuttora in essere e valido e, nel contempo, rivendica la paternità naturale di C.C., come mero fatto procreativo che rileva solo a fini patrimoniali (assegno vitalizio ex art. 580 c.c.).

Deve, pertanto, stabilirsi quale sia, alla luce non solo dell'ultima novella ma anche e soprattutto della concezione sempre più marcatamente sostanziale della famiglia (cfr. Cass., SS.UU., n. 12193/2019 e Corte Cost. n. 127/2020) e della necessità di tutelare l'identità familiare del figlio, quale declinazione della sua personalità ex art. 8 CEDU (cfr. parere consultivo del 10 aprile 2019 Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell'uomo), la corretta interpretazione degli artt. 580 e 279 c.c., norma, quest'ultima, richiamata dalla prima, e di conseguenza stabilire se possano comprendersi nell'ambito di applicazione dell'art. 580 c.c. anche i casi in cui il figlio non si attivi per rimuovere lo stato di "figlio altrui" che gli impedisce di conseguire quello corrispondente alla verità biologica nei confronti del preteso padre defunto, in relazione al quale rivendica il diritto patrimoniale successorio in forza situazione soggettiva di "figlio non riconoscibile".

9. Occorre premettere, ricostruendo in estrema sintesi il sistema specialmente come delineato con l'ultima riforma (L. n. 219/2012 e D.Lgs. n. 154/2013), che, pur essendo il fatto procreativo e la successiva nascita del figlio i presupposti per il sorgere della responsabilità del genitore ex art. 316 ss. c.c., questa viene in essere e produce effetti giuridici, compresi quelli di carattere patrimoniale, soltanto a seguito di accertamento dello *status*, che è requisito

essenziale per la piena titolarità e l'esercizio di situazioni giuridiche soggettive derivanti dal rapporto filiale. In altri termini, il fatto procreativo non determina automaticamente la costituzione del rapporto giuridico di filiazione e la relativa attribuzione con efficacia *erga omnes* dello *status*, occorrendo a tal fine, come ben evidenziato dalla dottrina richiamata anche dal controricorrente, o un atto di autoresponsabilità del genitore, o un provvedimento del giudice, o comunque - con riferimento alla filiazione matrimoniale - l'operare del sistema di presunzioni di cui agli artt. 231 ss. c.c.

In quest'ottica di sistema si innesta l'ulteriore rilievo che, in talune fattispecie legali, il fatto procreativo in sé può assumere una ben minore valenza, diversa sia per natura sia per conseguenze giuridiche, poiché può determinare solo il sorgere di una responsabilità patrimoniale limitata del genitore, senza che avvenga la costituzione dello *status*, come per l'appunto si verifica nelle ipotesi previste dalla legge, derogatorie ed eccezionali, di accertamento cd. indiretto della paternità, nel cui alveo si inquadra la fattispecie disciplinata dall'art. 580 c.c.

Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità a quanto affermato da questa Corte con le pronunce sopra citate, secondo cui la ratio della disposizione di cui trattasi è quella di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuzione né della qualità di erede dello *status* di figlio, ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del *de cuius*.

Pertanto il fatto procreativo, come puro fatto materiale, nei casi di accertamento cd. indiretto di paternità connotati dalla "non riconoscibilità" del figlio, determina solo il sorgere di un rapporto obbligatorio *ex lege* a limitati fini patrimoniali.

Le ipotesi a cui la tutela è certamente riferibile sono quelle in cui il figlio si trova dinanzi ad un ostacolo alla rimozione dello stato di "figlio altrui" non dipendente dalla propria volontà (figli non riconoscibili perché nati da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salva l'autorizzazione del giudice - art. 250, comma 5, c.c.; figlio infraquattordicenne non riconoscibile per mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del Tribunale - art. 250, commi 3 e 4, come modificato dall'art. 2, lett. d), l. n. 219/2012; figlio privo di assistenza morale e materiale, per il quale siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo - art. 11, ultimo comma, l. n. 184/1983- per essere in tale ipotesi il riconoscimento divenuto inefficace).

10. Ritiene il Collegio che nel novero della categoria dei figli "non riconoscibili" propria della fattispecie disciplinata dall'art. 580 c.c., il cui testo è rimasto sostanzialmente immutato dopo l'ultima riforma, che, dunque, né lo ha abrogato, né ne ha specificato l'ambito soggettivo di applicazione, debbano comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di

paternità, e ciò in linea di continuità evolutiva rispetto a quanto statuito dalla citata Cass. n. 6365/2004, che ha attribuito rilevanza anche all'impossibilità sopravvenuta, ossia derivante dall'omessa proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità entro il termine di decadenza in allora vigente per il figlio, ai fini del riconoscimento *ex art. 279 c.c.*

10.1. Non osta a detta opzione interpretativa il principio dell'unicità dello stato di figlio, dal momento che, come si è visto, la peculiare tutela successoria di cui trattasi attribuisce solo un diritto di credito verso l'eredità del genitore biologico, e non lo stato di figlio, né quello di erede, sicché è destinato a restare uno solo il titolo di *status*, ossia quello preesistente e mai rimosso, pur se, in realtà, non corrispondente alla procreazione biologica.

10.2. Neppure osta alla suddetta soluzione ermeneutica il principio del *favor veritatis*, che non ha valenza costituzionale (da ultimo Cass. n. 30403/2021; Cass. n. 4791/2020; Cass. n. 26767/2016; Corte Cost. n. 272/2017 e n. 127/2020). Questa Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dal Giudice delle leggi, ha affermato, in tema di azioni volte alla rimozione dello *status* (cfr. Cass. n. 30403/2021 concernente l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento proposta dal curatore del minore su iniziativa del P.M.M.), che nell'ottica del bilanciamento tra l'interesse pubblico alla verità biologica e l'interesse del figlio (soprattutto se minore), il primo può essere recessivo, nel caso concreto, ove si accerti la necessità di tutelare "il diritto all'identità personale del figlio, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia", e ciò "con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale" (così Cass. n. 26767/2016 citata). Di conseguenza, a date condizioni, può consentirsi al genitore "sociale" il mantenimento dello *status* genitoriale e la permanenza del rapporto giuridico di filiazione con un soggetto rispetto al quale difetta il fatto procreativo.

Nel caso in esame ritiene il Collegio che possano mutuari i stessi principi, con gli opportuni adattamenti. Nello specifico, una volta affermato che il *favor veritatis* non ha valenza costituzionale, nonché ribadito che è salvaguardato il principio dell'unicità dello stato di filiazione poiché uno solo resta il titolo di stato, subordinare il riconoscimento dei diritti patrimoniali successori del figlio biologico alla rimozione dello *status* preesistente significherebbe violare il suo diritto all'identità familiare, declinato *ex art. 30 Cost.* e anche *ex art. 8 Cedu*, che tutela il diritto alla stabilità dell'identità familiare del figlio in tutti i casi in cui, sul piano fattuale e sostanziale, si sia instaurato, per un periodo apprezzabile, un rapporto corrispondente alla genitorialità (cfr. parere consultivo del 10 aprile 2019 Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell'uomo).

10.3. Da quest'impostazione evolutiva, in linea anche con l'art. 2 Cost. oltre che con l'ordinamento sovranazionale, discende che non può negarsi al figlio, pena la violazione delle citate norme, la possibilità di scegliere tra la minore

tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., non subordinata alla previa rimozione dello *status* di figlio altrui, e quella "piena" che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica. Come rimarcato dalla dottrina richiamata anche dal controricorrente, solo attribuendo la suddetta scelta al figlio gli si consente di operare un bilanciamento dipendente da sue valutazioni soggettive e personali correlate a più diritti meritevoli di tutela, ossia solo in tal modo gli si può consentire di decidere di preservare lo *status* e l'identità familiare con il genitore sociale, in forza di un legame affettivo verosimilmente consolidatosi in maniera continuativa per anni, senza dovere, al contempo, rinunciare ad ottenere quanto dovuto dal genitore biologico per i limitati diritti patrimoniali successori previsti dalla legge.

11. La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: "Il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c., che sorge *ex lege* per responsabilità patrimoniale del genitore biologico avente fonte nel fatto procreativo, spetta anche al figlio che abbia già il diverso '*status*' di figlio altrui e nel novero dei figli 'non riconoscibili' devono comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella 'piena' che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica".

12. Passando ora all'esame dei motivi di ricorso, il primo è in parte inammissibile e in parte infondato.

12.1. In disparte il rilievo che il primo motivo d'appello, avente per l'appunto ad oggetto l'*exceptio plurium concurrentium* e le conseguenze che comporta in tema di valutazione delle prove (pag. 3 e 4 sentenza impugnata), è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di merito e detta statuizione non è specificamente censurata, secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide ed intende qui ribadire, il motivo di ricorso per l'omesso esame di elementi istruttori non si risolve nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., SS.UU., n. 8053/2014; tra le tante successive conformi Cass. n. 14324/2015 e Cass. n. 27415/2018).

Nella specie, la circostanza relativa al fidanzamento della madre del B.B. con tale G.G. non appare decisiva, tenuto conto che il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, può essere utilmente dedotto ove abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; pertanto, l'omesso esame di elementi

istruttori (in tesi il suindicato fidanzamento) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie le relazioni sessuali con altri uomini, ivi compreso il G.G.), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Va aggiunto che è solo la suddetta circostanza del fidanzamento, secondo la prospettazione di cui al ricorso, a configurarsi come fatto storico, non anche la relazione sessuale tra i fidanzati, che, infatti, la stessa ricorrente assume come presunzione probabile scaturente dal rapporto di fidanzamento.

Ciò posto, la Corte di merito ha scrutinato le varie censure svolte dall'appellante e odierna ricorrente, richiamando in dettaglio le risultanze probatorie, e, quanto alle frequentazioni di E.E. con altri uomini all'epoca (febbraio 1941) della assunta relazione con C.C., ha "condiviso l'assunto del primo giudice che rileva il contenuto 'generico' delle missive prodotte dall'appellante come doc. da 3 a 6, redatte prevalentemente da militari al fronte e dimostrative solo del fatto che la madre dell'appellato all'epoca era molto corteggiata, ma nulla di più. Inoltre il primo giudice sottolinea come il testimoniale (N.N., H.H., I.I., L.L. e M.M.) dedotto a prova di relazioni sessuali (le sole rilevanti) con tali uomini era rimasto del tutto carente dei risultati di prova dedotti: il che riceve conferma nelle dichiarazioni dei testi, riportate anche in sentenza" (pag. 13 della sentenza impugnata).

12.2. Alla stregua di quanto precede, la censura è infondata sia perché concerne il mancato esame di un elemento istruttorio nei termini precisati, sia perché la motivazione non è affatto priva di giustificazione.

La medesima censura è inammissibile nella parte in cui sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, riproponendo il contenuto delle testimonianze dalle quali sarebbe dato evincere la fondatezza di quanto la ricorrente sostiene in ordine alla pluralità di rapporti sessuali della E.E. con diversi uomini nel periodo del concepimento. In tema di procedimento civile, sono, infatti, riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della conclusione delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre (*ex plurimis* Cass. n. 21187/2019).

13. Il secondo motivo è inammissibile.

In primo luogo la doglianza concerne la motivazione della sentenza del Tribunale, non quella della Corte d'appello (pag. 17 ricorso), nella quale ultima non è espressa, né è specificamente richiamata la ragione di decisione che viene criticata (nella società degli anni '40 era tutt'altro che scontato che due fidanzati avessero rapporti intimi). Secondariamente vanno ribaditi i principi secondo cui: a) in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo

avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020); b) il ragionamento del giudice di merito è censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo qualora sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti (Cass. n. 29635/2018; Cass. n. 18611/2021).

Nella specie, sotto il profilo *sub a*), non è affatto dedotto il vizio di sussunzione nei termini suindicati, né e in ogni caso ricorre avendo la Corte di merito ritenuto, con motivazione adeguata, non dimostrato il fatto che avrebbe dovuto considerarsi noto e dimostrato (rapporti intimi tra la madre del controricorrente e altri uomini nel periodo del concepimento), e perciò non utilizzabile come indizio escludente nella ricostruzione del fatto ignoto e controverso indagato (rapporto sessuale con il A.A. e concepimento del figlio B.B. ad opera dello stesso).

Sotto il profilo *sub b*), la ricorrente non lamenta che il giudice di merito abbia sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, con riferimento al *tractatus* e alla fama, posti a fondamento della decisione, ma svolge argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto effettuata dalla Corte di merito circa la mancanza di prova di rapporti intimi con altri uomini, dolendosi, in buona sostanza, della mancata valorizzazione di un fatto diverso (B.B. fu concepito tra persone non sposate e la madre ebbe rapporti sessuali fuori dal matrimonio), così prospettando surrettiziamente una rivalutazione del materiale probatorio.

14. In conclusione, il ricorso va rigettato.

15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Omissis

Chi ha lo stato di figlio altrui può conseguire i diritti successori ex art. 580 c.c. nei confronti degli eredi del preteso padre biologico

di Michele Sesta

La Cassazione statuisce che l'art. 580 c.c., nell'accordare un assegno vitalizio a carico dell'eredità del genitore biologico ai figli non riconoscibili, si applica anche al figlio che abbia scelto di non rimuovere il proprio *status*, non avendo impugnato il riconoscimento o proposto l'azione di disconoscimento di paternità. Secondo la Corte, il figlio può scegliere tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua precedente identità familiare, e quella piena che gli competerebbe ove facesse venir meno il precedente *status* e accertare giudizialmente la filiazione biologica. L'Autore, ripercorsi gli indirizzi giurisprudenziali maturati sul tema prima della riforma della filiazione, mette in evidenza come una consimile tutela comporti un eterodosso cumulo di diritti successori. *The Court of cassation held that art. 580 c.c., by granting a life allowance from the biological parent's inheritance to unrecognizable children, also applies to the child who has chosen not to remove her or his status, not having contested the recognition or filed an action for the disavowal of paternity. According to the Court, the child may choose between the lesser inheritance protection provided by art. 580 c.c., preserving the stability of her or his previous family identity, and the full protection that*

would be available to her or him if she or he were to remove her or his previous status and establish biological filiation judicially. The Author, reviewing the jurisprudential addresses developed on the subject before the reform of filiation, highlights how a similar protection entails a heterodox accumulation of inheritance rights.

Il caso e i precedenti

Nel caso in esame un soggetto, titolare dello stato di figlio del marito della propria madre, rivendicando la paternità naturale di altro soggetto, ha agito contro gli eredi di quest'ultimo per conseguire l'assegno vitalizio ex art. 580 c.c. La Corte di cassazione si è quindi trovata a decidere se possano comprendersi nell'ambito di applicazione del predetto art. 580 c.c. anche i casi in cui il figlio richiedente, invocando una paternità difforme da quella legale, non si sia attivato per rimuovere lo stato di figlio altrui che gli impedisce di conseguire quello asseritamente corrispondente alla verità biologica nei confronti del defunto in relazione al quale rivendica il diritto patrimoniale successorio (1).

Il tema si è posto da decenni e ha conosciuto significative evoluzioni che vale la pena di ripercorrere per comprendere appieno la rilevanza della decisione in epigrafe, che sembra voler concluderne il percorso, ancorché con risultati che - alla luce della riforma della filiazione - suscitano perplessità.

Settant'anni or sono una sentenza della Cassazione, poi confermata in più occasioni (2), aveva negato che chi avesse lo stato di figlio legittimo altrui potesse rivendicare diritti nei confronti del preteso padre naturale. Anche la giurisprudenza di merito lo aveva costantemente escluso. Va ricordata in particolare una sentenza con riguardo alla quale chi scrive (3) espresse valutazioni critiche, facendo rilevare come la motivazione addotta da quel tribunale, e più in generale dalla giurisprudenza allora dominante, secondo cui l'accertamento della filiazione ai fini dell'art. 279 c.c. (richiamato dall'art. 580 c.c.) sarebbe risultata contrastante con il divieto posto dall'art. 253 c.c., non poteva considerarsi esatta da un

punto di vista sistematico. Concludevo pertanto che l'ordinamento non escludeva la possibilità di riconoscere diritti a chi, pur avendo lo stato di legittimo altrui, dimostrasse, ai sensi dell'art. 279, una contrastante paternità, precisando che qualora il figlio avesse trovato conveniente realizzazione dei propri diritti all'interno del proprio nucleo legittimo, non gli fosse consentito agire nei confronti del preteso padre biologico. La tesi, benché enunciata da un novizio in via problematica, fu vivacemente contestata dal Maestro Alberto Trabucchi (4), il quale riaffermò il valore preclusivo della predetta norma. Anche altri studiosi occupatisi della questione dopo la riforma del 1975 avevano aderito alla tesi restrittiva (5).

In un contesto così uniforme, inaspettatamente, dopo anni si verificò un mutamento giurisprudenziale a opera della sentenza Cass. Civ. n. 467/1986 (6), di lì a poco confermata dalla Cass. Civ. n. n. 12733/1992 (7), ricordate nella motivazione di quella in commento.

La prima decisione avviò la riflessione chiedendosi, proprio con riguardo agli artt. 580 e 594 c.c., se i diritti attribuiti da quelle disposizioni spettassero anche al figlio che, pur potendolo, non avesse voluto essere riconosciuto; in particolare se il figlio che avesse già un genitore legittimo, che avrebbe potuto ma non aveva voluto disconoscere come consentitogli dall'art. 244 c.c. riformato nel 1975, potesse ugualmente vantare il diritto ereditario contemporaneamente nei confronti del padre legittimo deceduto e degli eredi del vero padre naturale. Si osservi che, così argomentando, la Corte dette per scontato che, in linea di principio, il figlio (all'epoca legittimo) che non poteva essere dichiarato tale nei confronti del

(1) La sentenza in epigrafe è commentata da Masini, *L'assegno successorio per i figli non riconoscibili: un altro passo della Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, I, 278 ss.

(2) Cass. Civ. 18 maggio 1953, n. 1414, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, 71 ss.; Cass. Civ. 18 maggio 1963, n. 1290, in *Foro it.*, 1963, I, 863 ss.; Cass. Civ. 15 giugno 1964, n. 1514, in *Giust. civ.*, 1964, I, 1736 ss.

(3) Sesta, *Stato di figlio naturale e richiesta di alimenti al padre naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, II, 460; *Id.*, *Sulla richiesta di alimenti al preteso padre naturale da chi ha lo stato di figlio legittimo altrui*, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 606 ss.

(4) Trabucchi, *Ancora sulla richiesta di alimenti al preteso padre naturale di chi ha lo stato di figlio legittimo altrui*, in *Giur. it.*, 1975, I,

2, 1029 ss., e ora in *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, Padova, 1988, 1451.

(5) A.-M. Finocchiaro, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984, II, 1848; Majello, *Filiazione naturale e legittimazione*, in Scialoja-Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1982, II ed., 244.

(6) Cass. Civ. 24 gennaio 1986, n. 467, in *Giust. civ.*, 1987, I, 1250 ss. Sulla quale cfr. criticamente Mengoni, *Successione legittima*, VI ed., in Mengoni (continuato da), *Tratt. Cicu-Messineo*, XLIII, *Successioni per causa di morte*, 1, Milano, 1999, 130.

(7) Cass. Civ. 28 novembre 1992, n. 12733, in *Giur. it.*, 1993, I, 138 ss., con nota di Sesta, *Sui diritti verso il preteso padre naturale di colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui*.

genitore biologico *ex art.* 253 c.c. non per sua scelta, ma per ostacolo legale discendente dalla allora vigente formulazione degli artt. 235, 250 e 251 c.c., avesse diritto a beneficiare del trattamento attribuito ai figli non riconoscibili.

L'affermazione era del tutto nuova e, come anticipato, si poneva in netto conflitto con l'orientamento dominante, alla stregua del quale non rientravano tra i soggetti legittimati coloro che avevano lo stato di figlio legittimo altrui. La Corte giunse a tale statuizione "disinvoltamente" (8) e senza alcuno specifico approfondimento, come avrebbe richiesto l'*overruling* che l'innovativa decisione recava con sé.

Successivamente, la citata sentenza n. 12733/1992, pronunciata, a seguito dell'impugnazione di quella di rinvio, nella medesima fattispecie di cui alla n. 467/1986, da un lato confermò che - in linea di principio - rientrava nel campo di applicazione della norma dell'art. 580 c.c. il caso in cui il figlio legittimo altrui non poteva più proporre l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità verso l'asserito padre biologico per il mancato tempestivo esercizio dell'azione di disconoscimento del padre legittimo; dall'altro, anche in quell'occasione, aveva però ribadito la distinzione tra colui che aveva consapevolmente e volontariamente omesso l'esercizio dell'azione di disconoscimento, così di fatto accettando definitivamente uno *status* legale in conflitto con la verità naturale a lui nota, e colui che non aveva esercitato l'azione di disconoscimento perché impossibilitato a comprovare i fatti costitutivi dell'azione medesima, come in concreto era accaduto nella fattispecie. Chi scrive ritenne di criticare tale criterio, che sembrava poggiare sul principio del divieto di *venire contra factum proprium*, divieto che, fondandosi sulla clausola della buona fede, male si conciliava con il carattere di indisponibilità dei diritti familiari, nel cui novero dovevano ricomprendersi quelli di cui trattasi, e ritenne pertanto di poter affermare che non fosse dato distinguere tra casi in cui l'azione non poteva proporsi per fatti riconducibili alla volontà dell'interessato e casi in cui vi fosse un impedimento legale, perché la legge, in omaggio ad una regola di rango costituzionale, esigeva che colui che ha generato un figlio rispondesse nei suoi riguardi per il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e che il figlio beneficiasse di un'attribuzione successoria.

Quei rilievi critici trovarono conferma nella decisione della Cass. Civ. n. 6365 del 2004 (9), la quale - con riferimento all'art. 279 c.c. e con la espressa precisazione che gli arresti sopra citati, riferiti all'art. 580 c.c. non potevano "essere considerati precedenti in termine" - riconobbe che l'azione poteva essere esercitata dal figlio naturale che avesse lo stato di figlio legittimo altrui, anche se fosse impossibilitato ad esercitare l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale per aver omesso il tempestivo esperimento, nel termine di decadenza, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo, specificando che "poiché il sistema non contempla un doppio e contestuale titolo di mantenimento, il figlio naturale (il quale si trovi ad avere anche lo stato di figlio legittimo di altri soggetti) può proporre le azioni previste dall'art. 279 c.c. qualora i genitori legittimi non abbiano i mezzi per provvedere oppure qualora, per le circostanze del caso concreto, da accertare volta per volta, il figlio medesimo non possa comunque ottenere il mantenimento (o un sostegno economico) dai detti genitori legittimi".

Dunque, prima della riforma della filiazione, la Cassazione aveva espressamente consentito al figlio legittimo, senza rinunciare al proprio *status*, di agire contro il preteso padre naturale esclusivamente per conseguire i diritti di cui all'art. 279 c.c., quando non fosse in grado di ricevere il mantenimento da quelli legittimi, mentre negava i diritti successori *ex art.* 580 c.c. a coloro che avevano volontariamente rinunciato a impugnare lo stato posseduto.

La riforma del 2012-2013

A seguito della riforma della filiazione il quadro si è modificato, perché, mentre in passato il figlio, indipendentemente dalla verità biologica della propria nascita, poteva rimanere "imprigionato" nello *status* giuridico attribuitogli, ora è sempre in grado di rimuoverlo e acquisire quello conforme alla verità della procreazione, con il conseguente acquisto di tutti i diritti nei confronti del genitore biologico, salva l'autorizzazione giudiziale dell'art. 251 c.c. Per tale motivo, chi scrive ritenne che fossero parzialmente venute meno quelle ragioni che avevano indotto la S.C., nelle sentenze sopra richiamate, ad ammettere colui che avesse uno stato di figlio ad agire contro il preteso padre naturale *ex art.* 279 c.c. (10).

(8) Checchini, *Azione di mantenimento e rifiuto dello status da parte del figlio naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, 684.

(9) Cass. Civ. 1° aprile 2004, n. 6365, in questa *Rivista*, 2005, 31 ss., con nota di Sesta, *Un ulteriore passo avanti della SC nel*

consentire la richiesta di alimenti al preteso padre naturale da colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui.

(10) Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 21; *Id.*, voce *Filiazione (azioni di stato)*, in

A tutta prima, dopo la riforma potrebbe dunque ritenersi che la categoria dei figli non riconoscibili (11) non esista più, considerato che tutti i figli, compresi quelli di genitori legati da vincolo di parentela, sono oggi riconoscibili (sia pur previa autorizzazione del giudice *ex art. 251 c.c.*) e che, comunque, ogni discriminazione personale e successoria - quali sono all'evidenza quelle conseguenti all'applicazione delle succitate disposizioni - non è compatibile con la solenne enunciazione dello stato unico di filiazione (12). D'altro canto, deve considerarsi un dato assai rilevante, e cioè - come esattamente ritenuto dalla sentenza in commento - che la riforma del 2012/2013 non ha superato il principio secondo il quale la formazione di un titolo è sempre necessaria perché possa propriamente parlarsi di stato di filiazione. Il codice in più luoghi ne reca testimonianza, per esempio nell'art. 252 c.c., che richiede, ai fini della sua applicazione, il riconoscimento da parte del genitore naturale e, coerentemente, nell'art. 279 c.c., rubricato "Responsabilità per il mantenimento e l'educazione", che non prevede il diritto del figlio non riconoscibile a vivere in famiglia. Sotto il profilo ereditario, la riforma ha poi mantenuto pressoché integra la formula di cui all'art. 573 c.c., in virtù del quale le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto disposto dall'art. 580 c.c. (rubricato "Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili"); norma quest'ultima rimasta sostanzialmente invariata, così come quella dell'art. 594 c.c. ("Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili") (13).

Invero, a ben vedere, come esattamente ritenuto dalla sentenza, paiono tuttora da ricomprendersi nella categoria di "figli non riconoscibili" le seguenti fattispecie: a) figli nati da genitori legati da vincoli di parentela o affinità nelle ipotesi in cui (a.1) il riconoscimento o l'accertamento giudiziale della filiazione non sia richiesto oppure (a.2) non sia stato

autorizzato dal giudice in quanto ritenuto non conforme all'interesse del figlio (14); b) figli di genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio; c) figlio ultraquattordicenne non riconoscibile per mancanza del suo assenso (art. 250, comma 2, come modificato dalla L. n. 219 del 2012); d) figlio infraquattordicenne non riconoscibile per mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del tribunale (art. 250, commi 3 e 4, come modificati dalla L. n. 219 del 2012); e) figlio privo di assistenza morale e materiale per il quale siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo (art. 11, comma ultimo, L. n. 184 del 1983); f) figlio matrimoniale e figlio riconosciuto da altri, entrambi non riconoscibili dal preteso padre biologico (art. 253 c.c., come modificato dall'art. 24, D.Lgs. n. 154 del 2013, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. e, n. 2, L. n. 219/2012).

Sulla base dei suddetti casi, osservavo che in quelli *sub* lett. a.1), c) ed f) il mancato accertamento della filiazione dipende dalla volontà del figlio medesimo, che non voglia agire per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità *ex art. 278 c.c.* (lett. a.1), o che, avendo compiuto i quattordici anni, non presti l'assenso al riconoscimento (lett. c), ovvero che non si attivi per rimuovere lo stato di figlio altrui che gli impedisce di conseguire quello corrispondente alla verità biologica (lett. f). In tutti gli altri casi (lett. a.2, b, d, e) il figlio si trova, invece, dinnanzi ad un ostacolo non dipendente dalla propria volontà. E concludevo che chi, pur potendolo, non voglia essere riconosciuto, né essere dichiarato (lett. a.1, c, f), non possa invocare la tutela riconosciuta dalle disposizioni di cui agli art. 279, 580 e 594 c.c., che erano state pensate per quei soggetti per i quali era vigente il divieto di indagini sulla paternità o sulla maternità, e che solo eccezionalmente, in passato, e con le limitazioni sopra ricordate, erano state estese ai figli titolari di un diverso stato di filiazione. Tale conclusione mi pareva necessitata, considerato che quei figli

Macario (diretto da) *Famiglia*, in *Enc. dir., I tematici*, IV, Milano, 2022, 545; in senso conforme, M. Dossetti, *I diritti successori dei figli*, in *Tratt. Bonilini*, III, Torino, 2022, II ed., 1154 e C.M. Bianca, *Diritto civile*, M. Bianca-Sirena (a cura di), *Le successioni*, 2.2, Milano, 2022, VI ed., 209 s. Cfr. altresì Bianca, *Diritto civile, La famiglia*, 2.1, Milano, 2017, VI ed., 434.

(11) Sulla condizione dei figli non riconoscibili prima della riforma v. Sesta, *La filiazione*, in Auletta (a cura di), *Filiazione, adozione, alimenti*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, 4, Torino, 2011, 3 ss., 307 ss. Per i loro diritti successori dopo la riforma, M. Dossetti, *op. cit.*, 1160.

(12) Paradiso, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, in Cippitani - Stefanelli (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione* (Atti del Convegno, Assisi, 24-25 maggio 2013), Perugia, 2013, 242.

(13) Per approfondimenti v. Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1 ss.; e ancora *Id.*, commento *sub art. 279 c.c.*, in *Id.* (a cura di), *Codice della famiglia*, Milano, 2015, III ed., 1088 ss.

(14) C.M. Bianca, *Diritto civile*, II, 1, *La famiglia*, Milano, 2014, VI ed., 432 s.

al contempo godono per loro volontà di un diverso stato di filiazione, rimovibile in qualsiasi tempo, ovvero non ne hanno voluto conseguire alcuno.

Ritenevo infine che le citate norme restassero, invece, applicabili in tutti gli altri casi, in cui il mancato accertamento dello *status* di filiazione è indipendente dalla volontà del figlio (lett. a.2, b, d, e) (15).

La *ratio* della sentenza

Con la decisione in esame la Corte - asseritamente "in linea di continuità evolutiva rispetto a quanto statuito dalla citata Cass. n. 6365/2004, che ha attribuito rilevanza anche all'impossibilità sopravvenuta [...]" -, afferma in maniera incondizionata che chi è titolare dello *status* di figlio ha comunque il diritto di conseguire la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella piena che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica, ovviamente facendo venir meno il precedente stato di filiazione. Tale conclusione si ritiene compatibile col principio dell'unicità dello stato di figlio, "dal momento che, come si è visto, la peculiare tutela successoria di cui trattasi attribuisce solo un diritto di credito verso l'eredità del genitore biologico e non lo stato di figlio, né quello di erede, sicché è destinato a restare uno solo il titolo di *status*, ossia quello preesistente e mai rimosso, pur se, in realtà, non corrispondente alla procreazione biologica". La Corte afferma che "la *ratio* della disposizione di cui trattasi è quella di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria *sui generis*, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuzione né della qualità di erede [né] dello *status* di figlio ai soggetti sprovvisti di uno *status* di filiazione nei confronti del *de cuius*".

Il principio affermato dalla sentenza supera il dato testuale dell'art. 580 c.c., il quale fa espresso riferimento "a quei figli" nati fuori del matrimonio che abbiano diritto al mantenimento all'istruzione e all'educazione a norma dell'art. 279, che come noto stabilisce che "in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione di paternità o di

maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione". Dalla disposizione risulta evidente la connessione tra il riconoscimento dell'azione e l'impossibilità di conseguire il titolo dello stato di figlio - "in ogni caso in cui non può proporsi l'azione" -, cosicché l'attribuzione incondizionata dell'azione a quel figlio che, pur attualmente potendo, non agisce, si spinge oltre il perimetro fissato dalla norma, consentendo una duplicazione di tutela in quanto il figlio potrà ereditare dal padre legale e al contempo pretendere diritti sull'eredità di quello asseritamente biologico.

Si osservi che la precedente sentenza n. 6365/2004, ancorché la fattispecie fosse in realtà da ricondursi a quella dell'art. 580 c.c., aveva testualmente stabilito che "l'azione *ex art.* 279 c.c. può essere esercitata anche dal figlio naturale che abbia lo stato di figlio legittimo altrui e che sia impossibilitato ad esercitare l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale per aver omesso il tempestivo esperimento, nel termine di decadenza, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo, qualora i genitori legittimi non abbiano i mezzi per provvedere, oppure qualora, per le circostanze del caso concreto da accertare volta per volta, il figlio medesimo non possa comunque ottenere il mantenimento, o un sostegno economico, dai detti genitori legittimi".

Non sembra quindi condivisibile la ricordata affermazione che colloca il caso in esame "in linea di continuità evolutiva" con la sentenza del 2004, che, come dianzi esposto, espressamente condizionava l'attribuzione dei diritti di cui all'art. 279 c.c., sulla quale si è pronunciata, all'ipotesi in cui i genitori legittimi non avessero i mezzi per provvedere al mantenimento, proprio perché, a suo stesso dire, "il sistema non contempla un doppio e contestuale titolo di mantenimento". Insomma, si trattava di una fattispecie eccezionale, giustamente ricondotta al dovere costituzionalmente previsto del genitore, di mantenere, istruire ed educare il figlio, per il mero fatto della procreazione, nel caso in cui quello legale non vi provvedesse.

Un consimile principio risulta non immediatamente applicabile alla fattispecie in esame, perché, come osservato sopra, esso produce una doppia chiamata

(15) Un autorevole studioso (Paradiso, *Status di filiazione*, cit., 249), considerato che il figlio non è mai impossibilitato all'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo venuta meno la decadenza ad esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, ovvero ad impugnarne il riconoscimento per difetto di veridicità, mette in dubbio la stessa idea che il disposto dell'art. 279 c.c. e dei connessi artt. 580 e 594 c.c.,

in origine dettati per i figli "non riconoscibili", possano applicarsi ai figli in concreto "non riconosciuti o non dichiarati". Tale conclusione pare a chi scrive - come si ricava dal testo - solo parzialmente condivisibile, e cioè attagliarsi alle sole situazioni in cui, a seguito della riforma, un figlio, pur potendolo, non voglia essere riconosciuto, né essere dichiarato.

successoria, non potendosi, come invece nell'ipotesi dell'art. 279, procedere a una graduazione e considerando che, in linea di principio, con riguardo alla successione, ancora oggi non pare consentito "gioversi contemporaneamente, sia pure ai soli fini patrimoniali, di una duplice condizione: della filiazione naturale e di quella legittima" (16). Tutto ciò fa dubitare che negare al figlio la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580, conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella piena che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica, comporti la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e art. 8 Cedu, come si legge nel principio di diritto enunciato. In concreto, infatti, il problema che si pone al figlio non è tanto quello di scegliere quale tutela successoria far valere nei confronti del preteso padre biologico, quanto se mantenere lo stato di cui è titolare ovvero acquisire quello corrispondente alla verità biologica, discendendo da quella scelta la conseguente tutela successoria di sua spettanza. È tale scelta, che la riforma della filiazione ha inteso incondizionatamente attribuire al figlio (17).

La diversa soluzione seguita dalla Cassazione era stata prospettata da un attento studioso, che aveva evidenziato come un'interpretazione letterale restrittiva della norma di cui all'art. 279 sarebbe incostituzionale, sia perché imporrebbe al figlio di rinunciare allo *status* posseduto e di costituirne uno nei confronti di una persona sconosciuta con cui non ha intrattenuto e non intende intrattenere rapporti personali, sia perché il genitore biologico vedrebbe limitata la propria responsabilità da

procreazione. Conseguentemente, sempre secondo tale dottrina, l'azione di cui all'art. 580 c.c. spetterebbe a tutti i figli che non abbiano per qualsivoglia ragione costituito lo *status* nei confronti del genitore biologico, compresi dunque quelli che abbiano lo stato di figlio altrui, il che è esattamente quanto deciso dalla Cassazione (18).

Invero, l'assunto - ancorché suggestivo, e in qualche misura coerente con recenti decisioni della Corte costituzionale (19) e della Cassazione (20) che sembrano aprire a situazioni di multigenitorialità (21) -, non è condivisibile. Infatti, anche sulla base della pregressa giurisprudenza, occorre tenere distinte le fattispecie di cui all'art. 279, per le quali l'argomentazione sopra riportata appare persuasiva, ovviamente con riferimento ai casi in cui il figlio non possa comunque "ottenere il mantenimento (o un sostegno economico) dai [...] genitori legittimi" (22), da quelle di cui agli artt. 580 e 594, che, a ben vedere, al di là del richiamo letterale in essi contenuto all'art. 279, disciplinano una situazione diversa, se non altro perché la loro applicazione presuppone la morte del preteso padre biologico. Ritenere che, come deciso dalla sentenza, chi ha lo stato di figlio altrui possa vantare diritti nei confronti dei successori del preteso padre biologico lascia perplessi in considerazione del conseguente cumulo incondizionato di diritti, che pare introdurre nel sistema un'eterodossa forma di tutela, per nulla richiesta dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall'art. 8 CEDU, trattandosi di un mero diritto di credito nei confronti degli eredi, la cui pretesa ben può considerarsi incompatibile con lo status di figlio posseduto e volontariamente non contestato.

(16) Cass. Civ. 4 luglio 1958, n. 2389, in *Foro pad.*, 1959, I, 22, citata da Mengoni, *Successione legittima*, VI ed., cit., 131. In senso contrario, Sassi, *Accertamento indiretto di Stato e diritti successori nella riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 611 e specialmente 639, rileva che un consimile effetto si verifica nell'ipotesi di adozione di maggiorenni poiché l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la famiglia di origine pur acquistando diritti successori verso l'adottante. Ma non pare che le due fattispecie siano sovrapponibili, stante la specificità dell'adozione del maggiorenne che è proprio rivolta alla produzione di tale effetto.

(17) In questo senso C.M. Bianca, *Diritto civile*, M. Bianca-Sirena (a cura di), *Le successioni*, cit., 209 s., il quale osserva: "nei confronti del vero genitori potrà far valere i diritti di successione solo dopo aver ottenuto una sentenza che abbia accertato il suo stato di figlio".

(18) Sassi, *op. loc. cit.*

(19) Corte cost. 28 marzo 2022, n. 79, in questa *Rivista*, 2022, 897 ss., con nota di Sesta, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, la quale ha ritenuto che "l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo *status filiationis*". Per una critica a tale assunto, rinvio al mio commento cit.

(20) Cass. Civ. 5 gennaio 2023, n. 230, ord., in questa *Rivista*, 2023, 398 ss., con nota di Rizzuti, *Dall'adozione mite ad un'adozione piena ma aperta?*

(21) Cfr. AA.VV., *Propuestas para un nuevo Derecho de filiación: La multiparentalidad*, diretto da Pérez Gallardo-del Mar Heras Hernández, a cura di Agurto González-Quequejana Mamani-Choque Cuenca, Santiago del Chile, 2022.

(22) Cass. Civ. n. 2004/6365, cit.